

ORDINANZA N° 30/2026
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- La richiesta di Wind 3 per l'anno 2026 di autorizzazione procedura operativa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni radio Wind3 per la copertura indoor delle gallerie lungo le dorsali autostradali di seguito indicate: A20 ME-PA e A18 ME-CT assunta al prot. CAS con n° 348/2026 del 07/01/2026;
- L'autorizzazione trasmessa con nota PEC con prot. CAS n.7205 del 18/03/2026;
- che la società WIND 3 S.p.A ha incaricato, per l'effettuazione di tali interventi le imprese:
 - "SIRTI Telco Infrastructures S.p.A.", con sede in viale Thomas Edison n° 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – cantiere operativo di Catania,
 - COMITEL Consorzio Multimediale - con sede in via Mons. Azio Davoli n°22 - 88046 Lamezia Terme (CZ);
 - GA.FE.GA. Società Cooperativa - con sede in via Nazario Sauro, n°32 - 98070 CASTELL' UMBERTO (ME);
 - ITE SRL con sede in Via Pietro Nenni n. 7, 90030 Altofonte (PA)
 - PROTELI sede zona industriale n.3, 97100 Ragusa.
- l'elenco relativo al personale ed automezzi che opereranno sui luoghi allegato alla suddetta autorizzazione;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che gli interventi richiesti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni radio base per la copertura telefonica delle gallerie lungo le dorsali Autostradali A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo di proprietà della società **WIND 3 S.p.A**;
- che al fine di garantire l'esecuzione degli stessi, in sicurezza, occorre prevedere l'istituzione di alcune limitazioni al traffico veicolare;

ORDINA

Con decorrenza dalle ore 08,00 del 23.03.2026 e sino alle ore 17,00 del 31.12.2026, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni radio base per la copertura telefonica delle gallerie lungo le dorsali Autostradali A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo la:

Parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, delle Autostrade A/20 Messina – Palermo e A/18 Messina – Catania, in entrambe le direzioni di marcia e relativi svincoli e pertinenze, sia in orario diurno che notturno.

E' inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle parzializzazioni in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità di:

- "SIRTI Telco Infrastructures S.p.A.", con sede in viale Thomas Edison n° 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – cantiere operativo di Catania.
- COMITEL Consorzio Multimediale - con sede in via Mons. Azio Davoli n°22 - 88046 Lamezia Terme (CZ).
- GA.FE.GA. Società Cooperativa - con sede in via Nazario Sauro, n°32 - 98070 CASTELL' UMBERTO (ME).
- ITE SRL con sede in Via Pietro Nenni n. 7, 90030 Altofonte (PA).
- PROTELI sede zona industriale n.3, 97100 Ragusa.

Le stesse rimangono responsabili della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

La stessa, comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza la "WIND 3 S.p.A" in solido con la "SIRTI Telco Infrastructures S.p.A." "SIELTE SPA", Comitel Consorzio Multimediale, GA.Fe.CA soc. Coop, ITE srl e Protelli sono indicate come responsabili per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria. Le stesse, dovranno attenersi, scrupolosamente a quanto contenuto nell'autorizzazione prot. CAS 7208 del 18/03/2026.

L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le parzializzazioni, telefonicamente al Centro Radio e per conoscenza tramite mail all'Ufficio Telecomunicazioni e all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta, sulle parzializzazioni che si renderanno necessarie precisando: carreggiata, corsie interdette al transito, progressive d'inizio e di fine, data e ora d'inizio e di fine, eventuale mobilità del cantiere nell'arco della giornata e ogni altra informazione utile ad avere una completa ed inequivocabile contezza spazio-temporale del cantiere.

Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura. L'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle parzializzazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.

I preposti nelle attività autorizzate saranno:

- Per Sirti Telco Infrastructures S.p.A.: i Sigg. Rosselli Francesco e Leone Giuseppe
- Per COMITEL Consorzio Multimediale: il Sig. Bonaddio Pietro
- Per GA.FE.GA. Società Cooperativa il Sig. Galati Rando Mario
- Per ITE SRL: il Sig. Lombardo Fabio
- Per PROTELI : Sig. Cascone Danilo;

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 19.03.2026

IL DIRETTORE GENERALE
F.t.o Dott. Calogero Franco Fazio